

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI REATI FALLIMENTARI

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

 \boldsymbol{E}

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE UFFICIO FALLIMENTARE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

PREMESSO

- che in data 16 novembre 2015, tra gli Uffici in intestazione, si stipulava un primo protocollo di intesa in materia di reati tributari;
- che a seguito della sua attuazione e attraverso un monitoraggio dei procedimenti penali pendenti emerge un'allarmante diffusione di reati fallimentari nel Circondario -spesso con rilevanti passività- che si caratterizzano per l'esercizio di attività economiche con sistematica elusione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, sottoretribuzione del personale dipendente nonché, una volta verificatosi il dissesto, mediante la prosecuzione della medesima attività attraverso la costituzione di altre imprese individuali o società formalmente intestate od amministrate da altre persone (spesso parenti o ex dipendenti della precedente impresa) ma, di fatto, gestite dai medesimi soggetti resisi responsabili dello stato di dissesto;

RITENUTO

- che è necessario contrastare efficacemente siffatto fenomeno che si manifesta con i reati di bancarotta e quelli ad essi connessi, cagionando ripercussioni a catena nel ciclo economico del territorio e determinando notevoli danni alla collettività (Stato ed enti previdenziali) a causa della sottrazione di rilevantissime risorse economiche; - che tale attività di contrasto possa essere implementata dando impulso al potere del Pubblico Ministero previsto dall'articolo 7 della L.F. (r.d. 267/42), ovvero di richiedere il fallimento di un'impresa "quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale (...) "o "dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile";

RILEVATO

- che l'articolo 238, comma secondo, della citata L.F., prevede che l'azione penale possa essere iniziata, non solo dopo la comunicazione della sentenza di fallimento, ma anche prima, "nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro caso in cui concorrono gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta":
- che l'articolo 236 della citata L.F., tra l'altro, consente di contestare il reato di bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società che siano state ammesse al concordato preventivo;
- che ai sensi dell'articolo 236 bis della citata L.F., è punita la condotta del professionista che attesti il falso od ometta di riferire informazioni rilevanti nella relazione economica di accompagnamento al piano di concordato o all'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che il protocollo d'intesa citato in premessa non riguarda specificamente le problematiche relative alla trattazione dei procedimenti in materia fallimentare, avendo come scopo l'acquisizione di un patrimonio informativo suscettibile di approfondimento e di analisi ad altri fini;
- che dunque occorre implementare lo stesso introducendo specificamente una interlocuzione tra Procura della Repubblica e il Tribunale sulla trattazione dei reati fallimentari, nonché diretto, da un lato, a consentire all'Ufficio requirente di venire tempestivamente a conoscenza di situazioni sintomatiche dello stato di insolvenza, dall'altro, ad assicurare la completezza e un livello omogeneo di informazioni a disposizione del Pubblico Ministero.

RITENUTO

- pertanto, che appare opportuno, quantomeno con riferimento alle situazioni aziendali più gravi, che alla Procura della Repubblica vengano trasmesse le copie dei ricorsi volti ad ottenere l'ammissione al concordato preventivo, nonché la documentazione il cui deposito è previsto quale condizione di ammissibilità del concordato (relazione sullo stato dell'impresa, elenco dei creditori, piano contenente le modalità e i tempi di adempimento della proposta, relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta);
- che sono da considerarsi situazioni sintomatiche dello stato di insolvenza quelle nelle quali l'impresa appare non essere in grado di adempiere, con i

normali mezzi, alle obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero quelle nelle quali si verificano ripetute omissioni nel pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali;

-che questa evenienza si verifica solitamente quando, ai risultati negativi desunti dal conto economico per più esercizi consecutivi, si aggiungono una o più delle seguenti situazioni:

- forte indebitamento nei confronti di fornitori o di istituti bancari;
- mancati o ritardati pagamenti degli stipendi;
- esistenza di più procedure esecutive o emissione di decreti ingiuntivi;
- cambio repentino degli amministratori con nomina, come nuovi amministratori, di parenti, ex dipendenti, persone anziane o prestanome;
- trasferimento della sede della società da altra Provincia o Regione;
- sistematica omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali che si protrae da più anni, con conseguente eventuale esistenza di procedimenti penali per violazioni degli artt. 10 bis e/o 10 ter del D.L. vo 74/00 e/o dell'art. 2 comma primo bis del D. L. 463/83 o per indebite compensazioni con l'ente previdenziale;
- mancata approvazione e/o ritardi nel deposito presso il registro delle imprese dei bilanci degli ultimi esercizi;
- mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali degli ultimi periodi di imposta;
- oggetto sociale ampio che prevede varie attività economiche molto eterogenee tra loro a fronte di un capitale modesto;
- sottocapitalizzazione (capitale sociale limitato e non sufficiente al raggiungimento dell'oggetto sociale previsto nello statuto ovvero quando solo parte del capitale sottoscritto è stato versato);
- mancata riduzione o ricostituzione del capitale a seguito delle perdite;
- mancata convocazione delle assemblee per un periodo prolungato di tempo;
- esistenza di operazioni anomale, quali ad es. stipula di contratti di cessioni di ramo d'azienda ad altre società o imprese riconducibili agli amministratori (o a società collegate), al fine di utilizzare i beni aziendali per proseguire l'attività con un'altra ragione sociale (spesso simile a quella della fallita), lasciando le passività alla società decotta
- vendita di assets;
- mancata restituzione di beni presi in leasing;
- esistenza di interdittive antimafia che hanno comportato la totale interruzione dell'attività produttiva.

SI CONVIENE

- 1) i Giudici del Tribunale addetti al settore delle esecuzioni civili o alla trattazione dei decreti ingiuntivi, che si avvedano di gravi e conclamate situazioni sintomatiche dello stato di insolvenza (ad esempio, in caso di aziende a carico delle quali pendono almeno varie procedure esecutive per debiti di importo rilevante e scaduti da molto tempo), effettueranno una segnalazione alla Procura della Repubblica trasmettendo copia degli atti a ciò rilevanti. La segnalazione sarà inviata al Coordinatore dei reati economici, il quale la trasmetterà al Procuratore Aggiunto del settore ordinario per l'iscrizione di un fascicolo mod. 45 e la successiva assegnazione automatica ad uno dei magistrati appartenenti al II° Gruppo;
- 2) il Tribunale, Sezione Fallimentare, a seguito di ricorso per concordato preventivo, o in altri casi nei quali il Tribunale ritenga comunque opportuno informare l'ufficio di Procura, invierà all'Ufficio di Procura copia dei ricorsi relativi a procedure per debiti nei confronti dei creditori superiori a 1.000.000 €. Ricevuta tale segnalazione, il Procuratore Aggiunto del settore ordinario procederà ad iscrizione di un fascicolo a Mod. 45 e successiva assegnazione automatica ad un magistrato appartenente al Gruppo II°. Successivamente, il Tribunale trasmetterà <u>la proposta e gli allegati</u> alla Procura per l'inserimento nel fascicolo a Mod. 45;
- 3) il P.M. sarà informato della fissazione <u>dell'udienza camerale</u> al fine di potervi partecipare ed esprimere un parere sull'ammissione del concordato. Sarà inoltre sarà informato nel caso di mancata presentazione della proposta, così come nel caso di provvedimenti di accoglimento o rigetto della procedura di concordato;
- 4) al P.M. sarà trasmessa copia della relazione del Commissario Giudiziale, laddove dalla stessa emergano fatti penalmente rilevanti, in relazione al comportamento degli amministratori/liquidatori ovvero nel caso vi siano dubbi sulla veridicità dell'attestazione fatta dal professionista;
- 5) la Segreteria del Sostituto Procuratore titolare dei procedimenti segnalerà alla Cancelleria del Tribunale, Sezione fallimentare, il numero del procedimento iscritto a Mod. 45 e il nominativo del magistrato titolare, il quale costituirà riferimento del Tribunale per l'inoltro della documentazione;

- 6) prima del deposito della relazione ex art. 33 L. fallimentare ed al massimo entro due mesi dalla dichiarazione di fallimento, al fine di fornire subito al Pubblico Ministero un quadro informativo di sintesi, il Curatore fallimentare compilerà e trasmetterà alla Procura della Repubblica -per l'inserimento nel fascicolo iscritto a Mod. 45- una relazione preliminare basata su un questionario concordato tra Procura e Tribunale;
- 7) prima di tale relazione, in ogni caso, il Curatore fallimentare segnalerà al P.M. titolare del procedimento eventuali fatti gravi (ad esempio mancanza dei libri contabili, comportamenti ostruzionistici, irreperibilità degli amministratori, etc.) ovvero condotte che possano giustificare provvedimenti urgenti (ad esempio il sequestro preventivo d'urgenza di beni oggetto di distrazioni ovvero di disponibilità finanziarie, l'emissione di decreti di perquisizione finalizzati alla ricerca della documentazione contabile, etc.);
- 8) il Curatore fallimentare, entro 60 giorni dalla chiusura dello stato passivo, depositerà la relazione ex art. 33 legge fallimentare, il più possibile esaustiva al fine di porre in condizioni l'Ufficio di Procura di assumere le proprie determinazioni ed indirizzare le indagini, in duplice copia. Una presso la Cancelleria del Tribunale Sezione Fallimentare, ed una presso la Segreteria centrale della Procura della Repubblica;
- 9) al fine di evitare una disomogeneità nella trattazione dei singoli fallimenti rimessa alla diligenza del singolo curatore, la relazione sarà redatta sulla base di uno schema concordato tra Tribunale e Procura. Alla relazione sarà allegato lo stato passivo ed un indice degli allegati. Lo schema sarà predisposto affinchè il curatore si soffermi su ciascuno dei seguenti aspetti:
 - a) costituzione e breve storia dell'impresa;
 - b) organi sociali ed oggetto sociale;
 - c) cause del fallimento;
 - d) idoneità della documentazione contabile alla ricostruzione del patrimonio e delle operazioni economiche;
 - e) veridicità dei dati contabili e dei bilanci;
 - f) rapporti finanziari ed esame della documentazione bancaria;
 - g) attività accertate;
 - h) passività accertate;

- i) segnalazione di eventuali atti di distrazione, pagamenti preferenziali, falsità nei bilanci o altre condotte penalmente rilevanti;
- l) segnalazione di altre imprese o società costituite dall'imprenditore e/o dai soci o amministratori o loro prossimi congiunti, contestualmente o successivamente al manifestarsi dello stato di insolvenza che esercitano la medesima attività economica dell'impresa o società fallita;
- m) esistenza di soci od amministratori occulti;
- n) atti da sottoporre a revocatoria fallimentare;
- o) segnalazione di operazioni anomale o di altri fatti di possibile rilevanza penale;
- 10) il Tribunale, sezione Fallimentare, e la Procura della Repubblica, anche servendosi della polizia giudiziaria all'uopo delegata, potranno scambiarsi e acquisire informazioni e documentazioni in ordine alle procedure fallimentari sia pendenti che definite.

Reggio Calabria 29 settembre 2017

Il Presidente del Tribunale Dott.ssa Maria Grazia Arena Il Procuratore della Repubblica Dott. Federico Cafiero de Raho

II Presidente di Sezione Dott. Giuseppe Campagna

Il Procuratore Aggiunto Dott. Gerardo Dominijanni